

## Accademia Valdarnese Del Poggio Montevarchi

### STATUTO

Art. 1 - L'Accademia Valdarnese del Poggio APS" (nel prosieguo per brevità: "l'Accademia"), fondata nel 1805, si ispira idealmente alle conversazioni letterarie tenute nel XV secolo da Poggio Bracciolini in quella che lui chiamava "la mia accademia valdarnina". L'Accademia stessa è stata eretta in Ente Morale nell'anno 1874. L'Accademia conserva, con il titolo, l'antico motto «per util, per diletto e per onore», nonché il diploma nel suo disegno originale. Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, con durata illimitata, l'Accademia si qualifica quale Associazione di Promozione Sociale.

Art. 2 - L'Accademia ha sede in Montevarchi nei locali dell'ex Convento di San Lodovico, posto in via Poggio Bracciolini, n. 36-40. Presso la sede sociale è costituito il domicilio legale.

Art. 3 - L'Accademia non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una serie di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, le sue attività sono rivolte a:

- la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni) inteso come patrimonio dell'intera comunità del Valdarno Superiore; in particolare la custodia e la tutela, la gestione, la valorizzazione e l'accrescimento delle collezioni oggetto del proprio patrimonio librario, discografico, artistico e scientifico, afferenti al Museo Paleontologico e alla Biblioteca Poggiana
- nuclei storici del patrimonio culturale dell'istituzione - dell'archivio accademico, della Sezione Archeologica del Museo, dell'Audioteca Poggiana e di ogni altro bene confluito nelle proprie collezioni e avente caratteristiche scientifiche e culturali, in coerenza e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- l'elevazione culturale dei cittadini e soprattutto i giovani, nel rispetto rigoroso delle diversità di ognuno e la promozione della partecipazione come strumento di inclusione e sviluppo di cittadinanza attiva;
- la ricerca scientifica, con particolare riferimento alla geologia ed alla paleontologia, alla storia, all'archeologia ed alle tradizioni del Valdarno Superiore, anche attraverso il Centro Studi e Documentazione del Valdarno superiore;
- la promozione e la diffusione della cultura musicale da parte dell'Audioteca Poggiana, costituita, tra l'altro, attraverso donazioni di collezioni discografiche e strumenti di ascolto.

L'Accademia può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'Accademia potrà:

- svolgere attività educativa a ogni livello e grado;
- organizzare gruppi di studio, seminari, conferenze, convegni, incontri e dibattiti;
- pubblicare opere letterarie, studi, documenti e, periodicamente, le proprie «Memorie Valdarnesi»;
- partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento delle finalità culturali analoghe a quelle dell'Accademia stessa;
- erogare premi e borse di studio.

Art. 4 - L'anno accademico coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria, amministrativa e contabile segue ordinariamente la stessa scadenza.

L'Accademia trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, ovvero:

- quote sociali;
- proventi delle pubblicazioni, di consulenze storico-scientifiche, dell'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, di corsi di lezioni, dell'organizzazione di eventi e spettacoli culturali, dell'oggettistica, di servizi di accoglienza, ristorazione, caffetteria, bookshop e quant'altro anche derivante da eventuali rimborsi di spese per servizi erogati ad enti pubblici o privati;
- proventi dalle visite al Museo;
- contributi erogati da Enti pubblici o privati per il conseguimento dei fini propri dell'Accademia;
- elargizioni, sponsorizzazioni, donazioni e lasciti;
- altre forme di autofinanziamento connesse alla realizzazione degli obiettivi sociali.

L'Accademia può altresì:

- richiedere finanziamenti e sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;
- concedere in affitto locali di cui abbia la proprietà o che siano nella sua disponibilità;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti della normativa vigente in materia;
- inoltrare richieste di contributi ad Enti pubblici o privati, persone fisiche e/o giuridiche per il sostegno di ogni attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione sia di Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, che di Organismi culturali – nazionali o regionali – sovraordinati, di altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

- compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali. Svolge infine attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A questi fini, l'Accademia ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Possono essere soci le persone che abbiano adeguate motivazioni culturali nonché adeguati requisiti morali e civili, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni sociali, e senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura. Non si prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Possono inoltre essere soci anche Enti pubblici e privati nonché enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La qualifica di Socio (tranne quella di Socio onorario di cui all'articolo 7 che segue) viene conferita dal Consiglio nella prima seduta utile successiva alla domanda di iscrizione, sottoscritta dal candidato e presentata da due soci e successivamente comunicata all'Assemblea. Il conferimento avviene per acclamazione oppure, se richiesto anche da un solo Consigliere, a scrutinio segreto.

Il numero **dei soci** è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio una domanda scritta che dovrà contenere tutti i dati opportuni, e la dichiarazione di adesione alle finalità associative con l'impegno di agire nel rispetto della tradizione e dei fini culturali dell'Accademia stessa.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, purché coerenti con le finalità dell'Accademia. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro dei soci.

Il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere un ricorso: in tal caso spetterà all'Assemblea deliberare sulle domande non accolte.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti sopra. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 – Tutti i soci acquisiscono il titolo di “accademico” e si distinguono in onorari, sostenitori e ordinari.

I soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea fra le persone che hanno conseguito particolari alti meriti culturali, morali, civili e sociali.

I Soci Sostenitori sono gli associati che – rendendosi disponibili a supportare le necessità più gravose e le iniziative più impegnative dell'Accademia contribuendo in misura economicamente significativa - vengono designati dal Consiglio su loro richiesta e mantengono il titolo fino al venir meno di tale disponibilità.

I Soci Ordinari sono tutti quei soci che non appartengono alle altre due categorie.

I soci giovani (dai 18 ai 25 anni) sono equiparati ai soci ordinari ma beneficiano in ragione dell'età di una quota associativa ridotta.

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o pregiudica la libertà e l'autonomia, dell'Accademia, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio.

La decadenza avviene nel caso di morosità del Socio per almeno due anni consecutivi senza giustificato motivo.

Art. 8 - I Soci ordinari e giovani sono tenuti a corrispondere una quota annua nella misura proposta dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea. I Soci Sostenitori sono tenuti a corrispondere una quota annua almeno tripla rispetto a quella dei Soci Ordinari. I Soci Onorari non sono tenuti a corrispondere alcuna quota. E' dovere dei soci rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. I soci hanno diritto ad eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; a partecipare a tutte le attività dell'Accademia nei suoi locali o all'esterno, della quali dovranno essere debitamente informati; a concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; a ricevere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Art. 9 - Sono organi dell'Accademia:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio, in qualità di Organo di amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio;
- d) il Collegio dei Revisori, in qualità di Organo di controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – L'Assemblea dell'Accademia ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita in forma cartacea o digitale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 11 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure - in mancanza - dal socio più anziano di età tra i presenti.

Per la validità dell'Assemblea occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio non hanno voto.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun socio ha un voto.

I soci giovani, ordinari e sostenitori hanno diritto al voto solo se in pari con il versamento delle quote sociali, certificato da apposito elenco nominativo redatto dalla segreteria e da rendersi disponibile ai partecipanti all'inizio di ogni Assemblea. I soci che non possono intervenire all'Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe in rappresentanza di altri soci. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Nelle votazioni il socio delegato esprime, oltre al proprio voto, tanti voti quante sono le deleghe in suo possesso.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti. Le deliberazioni adottate in conformità della Legge e dello Statuto vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio su argomenti che lo riguardano direttamente.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate per estratto mediante affissione nell'albo accademico per la durata di un mese e sono consultabili dai soci, per esteso, presso la Segreteria.

Art. 14 - Il Consiglio opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. E' composto da sette a undici membri, in numero dispari, eletti a scrutinio segreto dai soci riuniti in Assemblea. L'Assemblea elegge uno o più membri del Consiglio appartenenti al Comune ove l'Accademia ha sede in virtù delle convenzioni in essere. I membri del Consiglio durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, con le limitazioni di cui al successivo comma.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- approvare, entro il 31 di marzo, il Bilancio di esercizio consuntivo dell'anno trascorso, da sottoporre – corredato della Relazione sull'attività svolta e provvisto del parere del Collegio dei Revisori – all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 di aprile; nonché approvare, entro il 30 di novembre, il Bilancio preventivo per l'anno successivo – suddiviso per settori di attività e con l'indicazione delle somme messe a disposizione dei rispettivi responsabili per l'espletamento dei propri compiti – da presentare per l'approvazione all'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'ipotesi in cui si renda necessaria la sostituzione di uno dei membri del Consiglio, il Consiglio stesso designa quale sostituto il primo fra i non eletti nell'ultima votazione; in caso di mancanza o esaurimento della graduatoria, uno fra i soci ordinari e sostenitori, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione successiva. Nel caso di mancata ratifica, l'Assemblea provvede alla surroga. I membri subentranti decadono alla scadenza del Consiglio.

Art. 15 - Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Può inoltre nominare, all'interno del corpo sociale, Responsabili di Direzione professionalmente qualificati nei settori nei quali l'Accademia opera, coordinatori o figure previste da specifiche normative, previa definizione con appositi regolamenti. Tutte le cariche di cui al comma che precede possono essere revocate dal Consiglio e decadono insieme al Consiglio stesso. Il Consiglio può, infine, nominare anche commissioni per altri specifici scopi ed incarichi di volta in volta individuati.

Art. 16 - Il Consiglio presiede alle attività culturali ed alla gestione finanziaria e amministrativa dell'Accademia. Pertanto tale organo è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Accademia senza limitazioni, salvo quelle previste dal presente Statuto e dalla legge.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio che si riunisce almeno una volta al bimestre, oppure a richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica, ovvero di un decimo dei soci ordinari e sostenitori. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione che dovrà essere notificato ai Consiglieri con un preavviso di almeno 5 giorni e contenere l'ordine del giorno.

Art. 18 - Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengono la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni di regola sono palesi, salvo che uno dei membri non ne richieda la segretezza.

Art. 19 - Decadono dall'incarico i Consiglieri che senza giustificato motivo risultino assenti a tre adunanze consecutive.

Art. 20 - Alle deliberazioni del Consiglio si applicano le disposizioni contenute nell'Art.13.

Art. 21 - Il Presidente del Consiglio rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli ha la firma sociale e vigila sulla osservanza delle norme del presente Statuto e sulla esecuzione delle delibere degli organi sociali. Entro il mese di marzo di ciascun anno predispose una relazione morale e finanziaria sull'attività dell'Accademia relativa all'anno precedente. La relazione deve essere approvata dall'Assemblea contestualmente all'approvazione del Bilancio.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 22 - In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente oppure, in mancanza di questi, dal membro del Consiglio più anziano per età.

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, e che devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Il Collegio è nominato - tra figure che non rivestano altre cariche sociali - dall'Assemblea, con le stesse modalità seguite per l'elezione del Consiglio; vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Il Collegio rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso vigila sulla gestione amministrativa dell'Accademia, esamina il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo, riferendo collegialmente all'Assemblea nelle adunanze in cui vengono esaminati gli atti di bilancio e di rendiconto. I Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto;

Essi possono esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri è scelto fra i Soci che abbiano maturato almeno dieci anni di vita associativa in Accademia, ed è composto di tre membri nominati con le stesse modalità e per lo stesso tempo stabiliti all'articolo precedente. A tale Collegio è demandata la risoluzione delle controversie sorte fra i Soci, oppure fra questi e gli organi sociali, oppure fra un organo sociale e l'altro.

Art. 25 - Tutte le cariche accademiche sono gratuite salvo il rimborso di spese sostenute nell'interesse dell'Accademia.

Art. 26 - Le attività ed i lavori dell'Accademia possono essere demandati a personale distaccato da Pubbliche Amministrazioni su richiesta e gradimento del Consiglio.

Art. 27 - Con appositi regolamenti del Consiglio, approvati dall'Assemblea, potranno essere fissate le modalità per l'esecuzione del presente Statuto. È compito del Consiglio redigere la "carta dei servizi" al pubblico.

Art. 28 - Ogni proposta di modifica del presente Statuto (relativamente a un suo singolo articolo, o a più) dovrà essere presentata al Consiglio e comunicata a tutti i soci per posta cartacea o elettronica almeno trenta giorni prima della seduta dell'Assemblea straordinaria nella quale la proposta medesima sarà discussa e messa in votazione. In quella sede la modifica allo Statuto (sia che riguardi una sua singola parte, sia che riguardi più articoli) dovrà essere approvata a maggioranza semplice - con voto di persona o per delega, secondo quanto stabilito al precedente articolo 11 - dall'Assemblea alla quale partecipino, personalmente o per delega, almeno i tre quarti dei soci - ordinari e sostenitori, in pari con le quote sociali. La condizione di socio in pari con le quote deve essere certificata con apposito elenco nominativo degli aventi diritto al voto, redatto a cura della segreteria dell'Accademia, da rendersi disponibile ai partecipanti all'inizio dell'Assemblea straordinaria.

Art. 29 - L'eventuale proposta di scioglimento dell'Accademia, opportunamente motivata, dovrà essere presentata al Consiglio - nei termini temporali indicati nell'articolo precedente - da almeno i tre quinti dei Soci in pari col versamento delle quote e dovrà essere eventualmente approvata dai tre quarti dei soci ordinari e sostenitori, riuniti - in prima o in seconda convocazione - di persona, con esclusione di ogni forma di delega, in Assemblea straordinaria,



convocata nei modi e tempi di cui al 1° comma dell'Art. 28 che precede. La condizione di socio in pari con le quote deve essere certificata con apposito elenco nominativo degli aventi diritto al voto, redatto a cura della segreteria dell'Accademia, da rendersi disponibile ai partecipanti all'inizio dell'Assemblea straordinaria.

Ove si realizzi l'ipotesi di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o al Comune di Montevarchi (con vincolo di mantenere la sua integrità) solo nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Art. 30 - L'Accademia tiene:

- il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- il libro del Consiglio, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori, tenuto a cura dello stesso organo;

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi depositati presso la segreteria.

Art. 31 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 32 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 33 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

